

ALLEGATO C

Nota metodologica concernente l'erogazione dell'ultima quota del contributo previsto dall'articolo 9-ter, comma 6, del D.L. n. 137/2020

L'articolo 9-ter, comma 2, del D.L. n. 137/2020, come modificato dall'articolo 30 del D.L. n. 41/2021, prevede che, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019.

La disposizione in esame precisa che si tratta delle medesime occupazioni già esonerate ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del D.L. n. 34/2020 dal pagamento di TOSAP e COSAP per il periodo dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020.

Analogamente, l'articolo 9-ter, comma 3, del D.L. n. 137/2020 stabilisce che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. n. 114/1998, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020, sono esentati dal pagamento del medesimo canone patrimoniale per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, al fine di ristorare i comuni delle minori entrate il comma 6 del citato articolo 9-ter, come modificato dal D.L. n. 41/2021, istituisce un fondo con una dotazione di **330 milioni di euro** per l'anno 2021. Per il riparto del predetto fondo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2021, d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali.

In particolare, con i precedenti decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 aprile 2021 e del 22 ottobre 2021 si è già provveduto a ristorare i comuni delle minori entrate, quantificate in complessivi 165 milioni di euro, relative alle esenzioni in esame per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Inoltre, con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di perfezionamento, si è proceduto al riparto del fondo di cui al citato articolo 9-ter per la somma di 82,5 milioni di euro, riferito al periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2021.

Con il decreto in esame, di cui la presente nota costituisce parte integrante, si provvede invece al riparto dell'ultima quota di **82,5 milioni di euro** per il ristoro delle minori entrate relative all'ultimo trimestre dell'anno 2021, procedendo contestualmente ad una verifica degli importi precedentemente assegnati.

A tal fine si considerano i criteri di riparto indicati nella nota metodologica allegata al decreto del 14 aprile 2021. In questa sede, al fine di migliorare la determinazione del gettito di riferimento, è stata applicata una procedura di verifica dei dati utilizzati per i soli comuni che nella precedente stima assumevano un valore di riferimento nullo ovvero calcolato mediante l'utilizzo dei dati di gettito SIOPE relativi al triennio 2014-2016¹.

Per gli enti sopra indicati il dato considerato come gettito di riferimento viene confrontato con quanto indicato come valore accertato per l'anno 2019 nelle certificazioni trasmesse dai comuni entro il 31 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 e del successivo decreto attuativo 3 novembre 2020.

In particolare, prudenzialmente si utilizza ai fini del riparto il valore della certificazione nei casi in cui lo stesso risulti superiore al gettito di riferimento in precedenza considerato ovvero nei casi in cui il gettito di riferimento era nullo.

Dopo aver effettuato tale rettifica (che riguarda 20 enti), si è proceduto alla determinazione del contributo su base annua spettante a ciascun comune per le due agevolazioni previste dall'articolo 9-ter, commi 2 e 3, del D.L. n. 137/2020, sulla base della metodologia applicata con il decreto 14 aprile 2021, fermo restando lo stanziamento complessivamente previsto.

L'importo a conguaglio da attribuire a ciascun comune con il presente decreto risulta calcolato come differenza tra il ristoro su base annua come sopra determinato e quanto già attribuito con i precedenti decreti di riparto.

Si attribuisce pertanto un conguaglio pari a **63,75 milioni di euro** per l'esonero dal versamento previsto a favore delle imprese di pubblico esercizio e pari a **18,75 milioni di euro** per l'esonero dal versamento previsto a favore dei commercianti ambulanti, per un ammontare complessivo di **82,5 milioni di euro**. I relativi importi sono riportati negli Allegati A e B al presente decreto.

¹ A tal proposito, si riporta l'estratto della nota metodologica allegata al decreto del 14 aprile 2021:

In questa sede, al fine di migliorare la determinazione del gettito di riferimento cui applicare i criteri di stima indicati nelle precedenti note, si effettuano le seguenti operazioni volte a ridurre ulteriormente eventuali elementi di errore presenti nei dati di gettito (fonte SIOPE) già utilizzati lo scorso anno:

- 1. Si considerano i comuni per i quali il valore pro-capite del gettito TOSAP-COSAP del triennio 2017-2019 risulta inferiore alla soglia minima di 2,1 euro corrispondente al 15mo percentile della distribuzione. Tra questi enti sono inclusi anche gli 82 enti che presentano un gettito nullo e non hanno comunicato elementi informativi al riguardo nell'ambito dell'istruttoria dei decreti di ristoro per l'anno 2020.*
- 2. Per tale platea di comuni si effettua un confronto tra il gettito medio di riferimento 2017-2019 con quello del triennio precedente 2014-2016. In particolare, ai fini della stima viene utilizzato il gettito medio del triennio 2014-2016 qualora superiore di almeno 3 euro procapite.*
- 3. Per gli enti con valori di gettito SIOPE sempre nulli si effettua una stima basata sul recupero dei dati di accertamento da bilancio, ove presenti, per gli anni antecedenti al 2017.*
- 4. Il valore del gettito medio determinato con le procedure di cui ai punti 2 e 3 viene ridotto prudenzialmente all'85% e confrontato con un valore procapite, per provincia e per classe dimensionale dell'ente, determinato sulla distribuzione totale dei comuni italiani. Al fine di determinare il (nuovo) gettito medio di riferimento si considera il valore minimo tra i due importi messi a confronto.*

All'esito della procedura sopra indicata per 252 comuni risulta variato in aumento il valore del gettito di riferimento mentre per 46 enti è attribuito ancora un valore nullo.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi sono erogati per il tramite delle stesse Regioni e Province autonome.